

**Legge
organica comunale**
(del 10 marzo 1987)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 2 luglio 1985 n. 2954 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I
Il Comune

Definizione

Art. 1 Il comune è una corporazione di diritto pubblico, con personalità giuridica e territorio proprio, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

Compiti. Autonomia residua

Art. 2 Il comune svolge a livello locale i compiti pubblici generali che non spettano alla Confederazione o al Cantone.

Garanzia

Art. 3 La circoscrizione e la denominazione dei comuni possono essere modificati soltanto a norma delle disposizioni legali.

Suddivisioni

Art. 4 ¹La parte di un comune costituita da un aggregato di case abitate, topograficamente distinto e separato dal capoluogo, costituisce una frazione, se il regolamento comunale le attribuisce tale qualità.

²Il regolamento comunale può parimenti prevedere una suddivisione per quartieri, definendone i confini.¹

³L'organizzazione delle frazioni e dei quartieri è disciplinata dal regolamento comunale. I relativi organi hanno funzione consultiva, riservato il diritto di ottenere risposta da parte del municipio nei tempi previsti dal regolamento comunale.²

⁴Il numero e la denominazione delle frazioni e dei quartieri possono essere variati con la procedura prevista per la modifica del regolamento comunale.³

Art. 5 ...⁴

Domicilio comunale

Art. 6 È domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Diritti politici

Art. 7⁵ ¹I diritti politici in materia comunale sono regolati dalla legge speciale.

²La legge speciale ne disciplina le condizioni e le modalità.

Stemma e sigillo

Art. 8 ¹Ogni comune ha uno stemma e un sigillo.

²L'adozione dello stemma è di competenza dell'assemblea o del consiglio comunale; quella del sigillo è di competenza del municipio.

³...

¹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

² Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

³ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁴ Art. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.

⁵ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁶ Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

TITOLO II
Organizzazione politica del comune
Capitolo I
Gli organi del comune

Organi

Art. 9 ¹Gli organi sono:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio comunale dove è stato costituito;
- c) il municipio.

²Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.

³Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l'inizio di un periodo quadriennale di nomina.

⁴Il regolamento comunale, fissandone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate leggi speciali.⁷

⁵Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo al municipio, responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.⁸

Data di elezione

Art. 10 ¹L'elezione del municipio e del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni, durante il mese di aprile; il Consiglio di Stato fissa la data entro la fine di agosto dell'anno precedente.

È riservato l'art. 11 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.⁹

²Il consiglio comunale di prima istituzione è eletto entro quattro mesi dall'approvazione del regolamento comunale da parte del Consiglio di Stato e resta in carica per il periodo che manca a completare il quadriennio.¹⁰

Formazione dei membri degli organi comunali

Art. 10a¹¹ Il Consiglio di Stato organizza corsi di formazione e di aggiornamento per i membri del Municipio, del Consiglio comunale e dell'Assemblea comunale.

Capitolo II
L'assemblea comunale

Definizione

Art. 11 ¹L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini.

²È cittadino chi ha i diritti politici in materia comunale.

³La partecipazione all'assemblea è un dovere civico.

Attribuzioni:

a) per scrutinio popolare

Art. 12 ¹L'assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il municipio, il sindaco ed il consiglio comunale;
- b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum nei comuni dove è stato costituito il consiglio comunale.

²Le elezioni avvengono secondo le norme della legge speciale.¹²

b) in pubblica seduta

Art. 13 ¹L'assemblea in seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;¹³
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;

⁷ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

⁸ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁹ Cpv. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.

¹⁰ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹¹ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹² Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹³ Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

- c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta ai sensi degli articoli 162 e 162a;¹⁴
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese di investimento;
- f) esamina ogni anno i conti consuntivi del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;¹⁵
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;¹⁶
- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;¹⁷
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;¹⁸
- l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) ...;¹⁹
- n) accorda l'attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- p) nomina a maggioranza semplice i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale;²⁰
- q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;²¹
- r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.

²Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del cpv. 1 e per le convenzioni, la delega decisionale a favore del municipio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento di applicazione.²²

³L'assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.²³

Numero legale

Art. 14 ¹L'assemblea può deliberare validamente se è presente un decimo dei cittadini.

²Nel computo del numero legale non si tiene conto dei municipali e dei supplenti né dei cittadini residenti all'estero.

Assemblea costitutiva

Art. 15²⁴ ¹L'assemblea si riunisce in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione del municipio; la seduta viene aperta dal sindaco il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.

²L'assemblea provvede esclusivamente:

- a) alla nomina per il primo anno del quadriennio dell'ufficio presidenziale;
- b) alla nomina, per il quadriennio, delle commissioni previste dal regolamento comunale, dei delegati del comune nei consorzi e negli altri enti di diritto pubblico o privato secondo l'art. 13 lett. o) e p).

¹⁴ Lett. modificata dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.

¹⁵ Lett. modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁶ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁷ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁸ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁹ Lett. abrogata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁰ Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 495; precedente modifica: BU 1999, 273.

²¹ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²² Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²³ Cpv. introdotto (ex. cpv. dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Assemblee ordinarie. Oggetti

Art. 16²⁵ 1L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno.

2La prima si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del comune e delle aziende municipalizzate.

3La seconda si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

Data delle assemblee ordinarie. Rinvio

Art. 17²⁶ 1Il regolamento comunale fissa la data delle assemblee ordinarie, ritenuto che l'approvazione della gestione comunale deve avvenire entro il 30 aprile e l'approvazione del preventivo entro il 31 dicembre.

Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima assemblea ordinaria sino al 30 giugno. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato, che su istanza motivata del presidente può pure prorogare eccezionalmente i termini.²⁷

2Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo comunale, almeno due giorni precedenti la riunione.

3Se le assemblee cadono in un giorno in cui si svolgono votazioni federali, cantonali, distrettuali, di circolo o comunali, l'assemblea dovrà essere convocata entro gli otto giorni successivi.

Assemblee straordinarie

Art. 18²⁸ 1Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente, d'intesa con il municipio:

- a) quando il municipio lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

2In caso di disaccordo sulla data dell'assemblea prevale l'opinione del presidente.

Assemblee su domanda popolare

Art. 19 1I cittadini possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.

2La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.

3La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini.

4Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero.

5Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.²⁹

6Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.³⁰

7Riservate leggi speciali, le deliberazioni adottate dall'assemblea sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio, affinché licenzi un messaggio nel termine di 6 mesi.³¹

Modo di convocazione

Art. 20³² 1Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, convoca l'assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all'albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo sulla data di convocazione dell'assemblea prevale l'opinione del presidente.

2L'assemblea andata deserta è riconvocata non prima di sette giorni; essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

²⁵ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁶ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁷ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

²⁸ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁹ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

³⁰ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

³¹ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

³² Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285.

³Il presidente, d'intesa con il municipio, può prevedere nell'avviso di convocazione la data di riconvocazione dell'assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all'albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo sulla data della riconvocazione prevale l'opinione del presidente.

Ordine del giorno

Art. 21 Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Luogo³³

Art. 22 ¹Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.³⁴
^{2...}³⁵

Ufficio presidenziale

Art. 23 ¹Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria, è designato l'ufficio presidenziale composto di un presidente, di un vicepresidente e di due scrutatori.³⁶

²Il sindaco e i municipali in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.³⁷

Verbale:

a) contenuto

Art. 24 ¹Il segretario comunale, o in sua assenza una persona designata dal sindaco, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto dell'art. 29 cpv. 2;
- d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

²Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione il cui uso sarà stabilito dal regolamento di applicazione.

b) approvazione

Art. 25³⁸ ¹Il contenuto del verbale relativo all'art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

²Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta.

³Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell'assemblea successiva.

Pubblicità dell'assemblea

Art. 26 ¹L'assemblea è pubblica.

²Il pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, assiste in silenzio, non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Ordine nell'assemblea

Art. 27 ¹Il presidente dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni.

²Il presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.

³Persistendo i disordini, il presidente può sospendere o sciogliere l'assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

Compiti del presidente. Discussioni e votazioni

Art. 28 ¹Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

²I cittadini possono prendere la parola due volte su ogni oggetto, osservati i limiti di tempo fissati dal regolamento comunale.

³³ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

³⁴ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

³⁵ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

³⁶ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

³⁷ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

³⁸ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

³Il rappresentante del municipio ha facoltà di parlare senza limitazioni a sostegno delle proposte del municipio.

⁴Esaurita la discussione, si passa al voto; se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità.

⁵...

Sistema di voto

Art. 29 ¹L'assemblea vota per l'alzata di mano o per separazione; va eseguita la controprova.

²Il verbale deve indicare il numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

³Essa vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione; sono riservati i casi in cui la legge o il regolamento comunale prescrive il sistema di voto.

Maggioranza:

a) semplice

Art. 30 ¹L'assemblea decide a maggioranza dei votanti riservati i casi in cui la legge richiede una maggioranza qualificata.

²Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.

³In caso di parità la votazione viene ripetuta in un'assemblea successiva; se il risultato è ancora di parità, il presidente decide.

b) qualificata

Art. 31 ¹Per gli oggetti contemplati nelle lett. d, e, g, h, i, l dell'art. 13, l'assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.

²Non sono computati tra i votanti gli astenuti e, per le votazioni segrete, le schede in bianco.

³In ogni caso, i voti affermativi devono costituire almeno la metà dei cittadini presenti.

⁴Il cittadino escluso dal voto in forza dell'art. 32 non è computato nel numero dei presenti.

Casi di collisione

Art. 32⁴⁰ ¹Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83.

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti.

³...

⁴L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

⁵La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Messaggi e rapporti

Art. 33⁴¹ ¹I messaggi all'assemblea comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi alle commissioni e depositati in cancelleria per consultazione almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.⁴²

²Le commissioni allestiscono i rapporti scritti con le relative proposte e li depositano presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea; la cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio.

³Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

⁴È applicabile l'art. 57.

³⁹ Cpv. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁴⁰ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2007, 575.

⁴¹ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁴² Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

Commissioni permanenti.

Composizione, convocazione e funzionamento

Art. 34⁴³ Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71, 72 e 73.

Commissioni speciali

Art. 35 Per l'esame di problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da tre a undici cittadini.

Interpellanze

Art. 36 1Ogni cittadino, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare il municipio per essere informato su oggetti d'interesse comunale.⁴⁴

2Il municipio risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

3Se l'interpellanza perviene in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno sette giorni prima dell'assemblea, il municipio è tenuto a rispondere nel corso della stessa.⁴⁵

4L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale.

Vi può essere una discussione generale se l'assemblea lo decide.⁴⁶

Mozioni

Art. 37 1Ogni cittadino può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza dell'assemblea che non sono all'ordine del giorno.⁴⁷

2Il Municipio è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.⁴⁸

3Se il municipio dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

4Se il municipio non dà alcun preavviso nel termine suindicato o lo dà sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

5Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha diritto di essere sentito.

Proposte di emendamento⁴⁹

Art. 38⁵⁰ 1Nessuna proposta può essere esaminata dall'assemblea senza il preavviso municipale.

2È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno.

Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale e se condivise dal municipio, possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. È riservato l'art. 162 cpv. 3.⁵¹

3Le deliberazioni adottate dall'organo legislativo convocato ai sensi degli art. 19 e 50 cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 ultima frase per le proposte di emendamento a carattere sostanziale.⁵²

⁴³ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁴⁴ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁴⁵ Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.

⁴⁶ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁴⁷ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁴⁸ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁴⁹ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁵⁰ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁵¹ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2012, 157.

⁵² Cpv. modificato dalla L 10.5.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 205.

Revoca di risoluzioni

Art. 39 ¹L'assemblea può revocare una risoluzione riservata ai diritti dei terzi.

²La revoca può essere proposta dal municipio o dai cittadini nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 19.⁵³

³Per la revoca occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti, e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei cittadini presenti al momento della votazione.

Art. 40 ...⁵⁴

Pubblicazione delle risoluzioni

Art. 41 ¹Il presidente, entro cinque giorni, pubblica all'albo comunale le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.⁵⁵

²I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Capitolo III Il consiglio comunale

Istituzione. Attributi

Art. 42 ¹I comuni che contano almeno trecento abitanti possono stabilire per regolamento l'istituzione del consiglio comunale con un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 60. I comuni con più di 5000 abitanti devono avere almeno 30 consiglieri comunali.

²Il consiglio esercita gli attributi dell'assemblea (art. 13) riservato il diritto di referendum e di iniziativa.

³Il consiglio comunale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle disposizioni della presente legge.⁵⁶

Eleggibilità

Art. 43 ¹Sono eleggibili in consiglio comunale i cittadini del comune.

²La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e di dipendente del comune e delle sue aziende.

³Possono pure fare parte del consiglio comunale i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 44 ...⁵⁷

Dimissioni e rinuncia alla carica⁵⁸

Art. 45⁵⁹ ¹Le dimissioni e la rinuncia alla carica sono inoltrate al municipio che le trasmette al consiglio comunale per decisione alla prossima seduta; esse devono essere motivate.

²È riservata la legge speciale.

Seduta costitutiva

Art. 46 ¹Il consiglio comunale è convocato dal municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

²La seduta è aperta dal consigliere anziano per età, il quale chiama a formare l'ufficio provvisorio due scrutatori.

⁵³ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285.

⁵⁴ Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁵⁵ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

⁵⁶ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁵⁷ Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

⁵⁸ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁵⁹ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi⁶⁰

Art. 47⁶¹ I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dall'Autorità designata.

Ufficio presidenziale

Art. 48 ¹L'ufficio presidenziale è costituito di:

- a) un presidente;
- b) uno o due vicepresidenti;
- c) due scrutatori.

²Esso viene nominato ogni anno la prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria.

³Le cariche non sono obbligatorie.

Sessioni ordinarie

Art. 49 ¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno alla data prevista dal regolamento comunale.

²La prima è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.

⁴Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del capoverso 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.⁶²

⁵Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei capoversi 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.⁶³

Sessioni straordinarie

Art. 50 ¹Il consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

²Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d'accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.⁶⁴

³Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal municipio. Sono riservate leggi speciali.⁶⁵

Modo di convocazione

Art. 51 ¹Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del consiglio comunale, prevale l'opinione del presidente.⁶⁶

²La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d'urgenza, da riconoscersi dal municipio e dal presidente.⁶⁷

³La convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

⁶⁰ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

⁶¹ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

⁶² Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

⁶³ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

⁶⁴ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁶⁵ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

⁶⁶ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedente modifica: BU 1994, 285.

⁶⁷ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

Luogo

Art. 52 ⁶⁸ 1Le sedute sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.
2...

Frequenza. Sanzioni

Art. 53 ⁷⁰ 1La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

2...

3...

4Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.⁷²

Riconvocazione. Sanzione

Art. 54 ⁷³ 1Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

2Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.⁷³

3...

4Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all'art. 53 cpv. 4.

Funzionamento

Art. 55 ⁷⁴ 1Le sedute del consiglio sono pubbliche e sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

2Il municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.

3Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali.⁷⁵

4Per il mantenimento dell'ordine, il comportamento del pubblico, l'esclusione dei contravventori e la sospensione delle sedute valgono le disposizioni degli art. 26 e 27.

Messaggi municipali

Art. 56 ⁷⁶ 1I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali almeno trenta giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.⁷⁶

2Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del consiglio comunale.

Ritiro e rinvio⁷⁷

Art. 57⁷⁸ 1I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati prima della deliberazione del consiglio comunale.

2Con deliberazione a maggioranza semplice il consiglio comunale può rinviare i messaggi al municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.

Art. 58 ...⁷⁹

⁶⁸ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁶⁹ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷⁰ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷¹ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷² Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷³ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷⁴ Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷⁵ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁷⁶ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU 1999, 273; BU 2008, 627.

⁷⁷ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁷⁸ Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008, 627.

⁷⁹ Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

Urgenza ed emendamenti⁸⁰

Art. 59 1Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.⁸¹

2Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all'ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all'art. 38 cpv. 2.

Sistema di voto

Art. 60 1Il consiglio comunale vota per alzata di mano.

2Esso vota per appello nominale o per voto segreto se sarà deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.

3In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza il sistema di voto è disciplinato dal regolamento comunale; sono riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema.

Quoziente di voto:

a) maggioranza semplice

b) maggioranza qualificata

Art. 61 1Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del consiglio.

2Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l dell'art. 13 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del consiglio.

3In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

4I consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 32 non sono computati nel numero dei presenti.

Verbale:

a) contenuto

b) approvazione

Art. 62⁸² 1Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in conformità all'art. 24.

2Il contenuto relativo all'art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.

3Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta.

4Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

5Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali assieme ai rapporti.

Revoca di risoluzioni

Art. 63 Il consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Casi di collisione

Art. 64 Nei casi previsti dall'art. 32, un consigliere non può prendere parte né alla discussione, né al voto.

Interrogazioni

Art. 65 Il regolamento comunale può prevedere l'istituto delle interrogazioni scritte da parte dei consiglieri comunali e ne disciplina le modalità.

Interpellanze

Art. 66 1Ogni consigliere può interpellare il municipio su oggetti d'interesse comunale.

2Il regolamento comunale può prevedere l'obbligatorietà della forma scritta per le interpellanze.

3Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.⁸³

⁸⁰ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁸¹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

⁸² Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

4L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipale.

Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.⁸⁴

Mozioni

Art. 67⁸⁵ 1Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.⁸⁶

2Esse devono essere immediatamente demandate per esame ad una commissione permanente o speciale, ritenuta la facoltà del municipio di allestire entro il termine di sei mesi:

- a) un preavviso scritto oppure
- b) un messaggio a sostegno della proposta.

Il municipio, che non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.

3Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito.

4Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

5Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.

6Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.

Commissioni permanenti

Art. 68 1Il consiglio comunale nomina ogni quattro anni nella seduta costitutiva la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento comunale.

2Quando il consiglio comunale ha 30 o più membri le commissioni permanenti devono essere composte di almeno sette membri.⁸⁷

3Il regolamento comunale stabilisce il numero dei membri, le forme di convocazione ed il funzionamento.

Commissioni speciali

Art. 69 È facoltà del consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

Quorum

Art. 70 1Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

2Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

3Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.⁸⁸

Rapporti

Art. 71⁸⁹ 1La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea rispettivamente del consiglio comunale.

2La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.

3Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

Commissione della gestione Competenze

Art. 72 ⁹⁰1La commissione della gestione esercita gli attributi stabiliti dagli art. 171a, 172 e seguenti.

⁸³ Cpv. modificato dalla L 24.3.2015; in vigore dal 15.5.2015 - BU 2015, 224.

⁸⁴ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁸⁵ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁸⁶ Cpv. modificato dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.

⁸⁷ Entrata in vigore del cpv.: 24 aprile 1988 - BU 1987, 206.

⁸⁸ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁸⁹ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

⁹⁰ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

2Il regolamento comunale o, di volta in volta, il consiglio comunale, possono affidarle altri compiti.

Rappresentanza proporzionale; gruppi⁹¹

Art. 73⁹² 1Nelle commissioni devono essere rappresentati proporzionalmente i gruppi di cui si compone il consiglio; per i supplenti vale quanto prescritto dal regolamento comunale.

2Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.⁹³

3I consiglieri appartenenti a liste con un numero di eletti insufficiente per formare gruppo possono costituire gruppi misti.

4La formazione di un gruppo misto deve essere comunicata alla cancelleria comunale almeno cinque giorni prima della seduta costitutiva.

5I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente partecipano al riparto in forza della maggiore frazione.⁹⁴

6I membri sono designati dai rispettivi gruppi; qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale. I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso della legislatura.⁹⁵

Pubblicazione delle risoluzioni

Art. 74 1Il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo comunale le risoluzioni del consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.⁹⁶

2I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Referendum

Art. 75 1Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i, dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da legge speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.⁹⁷

2Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero.⁹⁸

3La domanda di referendum dev'essere presentata per iscritto al Municipio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.⁹⁹

4Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.¹⁰⁰

5Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.¹⁰¹

Iniziativa

Art. 76¹⁰² 1Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

2I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.

I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del consiglio

⁹¹ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁹² Art. modificato dalla L 7.11.1994; in vigore dal 20.12.1994 - BU 1994, 631.

⁹³ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁹⁴ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁹⁵ Cpv. modificato dalla L 21.9.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 542.

⁹⁶ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

⁹⁷ Cpv. modificato dalla L 21.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 275; precedente modifica: BU 2004, 481.

⁹⁸ Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.

⁹⁹ Cpv. modificato dalla L 21.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 275; precedenti modifiche: BU 2001, 265; BU 2004, 481.

¹⁰⁰ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁰¹ Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU 1998, 391; FU 1999, 5138; BU 1999, 273.

¹⁰² Art. modificato dalla L 20.4.1994; in vigore dal 3.6.1994 - BU 1994, 152.

comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.¹⁰³

³La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.¹⁰⁴

⁴Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all'estero.¹⁰⁵

⁵Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il municipio la sottopone al Consiglio comunale, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.¹⁰⁶

⁶Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.¹⁰⁷

Esame e decisione del Consiglio comunale¹⁰⁸

Art. 77¹⁰⁹ ¹Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa.

²Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

³Qualunque sia la forma dell'iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.

Votazione popolare

Art. 77a¹¹⁰ ¹Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.¹¹¹

²Se all'iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.

Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁴Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Ritiro dell'iniziativa

Art. 78 ¹I firmatari dell'iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un controprogetto, sia incondizionatamente.

²Per essere valida l'autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme.

³L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.¹¹²

¹⁰³ Cpv. modificato dalla L 21.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 275.

¹⁰⁴ Cpv. modificato dalla L 21.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 275; precedente modifica: BU 2004, 481.

¹⁰⁵ Cpv. modificato dalla L 8.11.2004; in vigore dal 31.12.2004 - BU 2004, 481.

¹⁰⁶ Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998, 391 e FU 1999, 5138.

¹⁰⁷ Cpv. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedente modifica: BU 1998, 391 e FU 1999, 5138.

¹⁰⁸ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹⁰⁹ Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 207; precedenti modifiche: BU 1994, 285; BU 1998, 391 e FU 1999, 5138.

¹¹⁰ Art. introdotto dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹¹¹ Cpv. modificato dalla L 15.4.2013; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2013, 484; precedenti modifiche: BU 1998, 391; FU 1999, 5138 e BU 2000, 207.

¹¹² Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

4Il sindaco pubblica immediatamente all'albo comunale il ritiro dell'iniziativa.

Norme sussidiarie¹¹³

Art. 79¹¹⁴ Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Capitolo IV Il Municipio

Funzione, composizione, carica¹¹⁵

Art. 80 1Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge.¹¹⁶

2Esso si compone di un numero dispari di membri, scelti fra i cittadini del comune, ritenuto un massimo di sette.

3La carica è obbligatoria.

Supplenti

Art. 81 1Nei comuni ove esiste un municipio di tre membri sono designati due supplenti.

2Negli altri comuni, il regolamento comunale può prevedere i supplenti in numero non superiore ai due terzi dei membri del municipio.

Incompatibilità:

a) per carica

Art. 82 Non possono assumere la carica di municipale:

- a) i consiglieri di Stato e il cancelliere dello Stato;
- b) i magistrati dell'ordine giudiziario;¹¹⁷
- c) i funzionari dirigenti dell'Amministrazione cantonale che dipendono direttamente dal collegio governativo o dai singoli Consiglieri di Stato, il segretario generale e il consulente giuridico del Gran Consiglio;^{118 119}
- d) i docenti di nomina comunale;
- e) i dipendenti del comune e delle sue aziende.

b) parentela

Art. 83¹²⁰ 1Non possono far parte dello stesso municipio coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati.

2Questa norma si applica anche ai supplenti municipali.

3Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

Art. 84 ...¹²¹

Dimissioni

Art. 85 1Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:¹²²

¹¹³ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹¹⁴ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹¹⁵ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹¹⁶ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹¹⁷ Lett. modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; precedenti modifiche: BU 1987, 206; BU 1992, 349.

¹¹⁸ Lett. modificata dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 307; precedente modifica: BU 1992, 42.

¹¹⁹ Norma transitoria (BU 2012, 308):

L'articolo 82 lett. c della Legge organica comunale sarà applicabile la prima volta ai dipendenti che risulteranno eletti a far tempo dalle prime elezioni comunali successive all'entrata in vigore della presente Legge.

¹²⁰ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 2007, 575.

¹²¹ Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹²² Frase modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

- a) l'aver coperto la carica l'intero quadriennio immediatamente precedente;
- b) l'età di 65 anni;
- c) un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.

²Le dimissioni dalla carica di sindaco comportano automaticamente anche quelle dalla carica di municipale.

Procedura dimissioni e rinuncia alla carica¹²³

Art. 86¹²⁴ ¹Le dimissioni per i motivi di cui all'art. 85 cpv. 1 lett. a) e b) sono inoltrate al municipio e hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione.

²Il Consiglio di Stato decide, su preavviso del municipio, in merito alle dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85 cpv. 1 lett. c) e alla rinuncia alla carica.

³È riservata la legge speciale.

Art. 87 ...¹²⁵

Durata della carica¹²⁶

Art. 88¹²⁷ ¹Il Sindaco, i municipali e i supplenti stanno in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

²Essi assumono la carica rilasciando davanti al Giudice di pace la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi.

Seduta costitutiva

Art. 89 ¹Il municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del sindaco.

²Provvede alla nomina, tra i suoi membri, del vicesindaco per il quadriennio e procede alla incombenza di cui agli articoli 13 lett. p, 46, 90 e 91.

Dicasteri

Art. 90 ¹Il municipio è tenuto ad istituire dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza.

²Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.

³L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.¹²⁸

⁴Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.

Delegazioni e commissioni

Art. 91 ¹Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

²Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.¹²⁹

³Il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta l'art. 4.¹³⁰

⁴Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.

Luogo delle sedute

Art. 92 ¹Le sedute municipali devono essere tenute nel locale a ciò destinato, non di uso privato.

²Se speciali ragioni lo giustificano, possono essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

¹²³ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹²⁴ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 2008, 627.

¹²⁵ Art. abrogato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹²⁶ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹²⁷ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹²⁸ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹²⁹ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

¹³⁰ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

Convocazione delle sedute

Art. 93 1Il municipio fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana o del mese.

2Il municipio è inoltre convocato dal sindaco:

- a) quando lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei municipali.

In quest'ultimo caso il sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197.¹³¹

³Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicesindaco o da un municipale.

Validità della seduta

Art. 94 1Il municipio può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei membri del municipio.

2Inoltre nei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 93 se i municipali sono stati avvisati a domicilio, almeno 24 ore prima della riunione.

³Se uno o più municipali, allo scopo dichiarato di impedire una deliberazione per difetto della maggioranza assoluta, abbandonano la seduta, l'oggetto in discussione sarà rinviato alla prossima seduta.

⁴Ripetendosi il caso, la deliberazione potrà essere presa validamente dai presenti.

Chiamata dei supplenti

Art. 95 1I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.

2Se il municipio si compone di tre membri, il supplente deve essere chiamato anche in assenza di un solo municipale.

³I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 100, viene a mancare la maggioranza assoluta.

⁴I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentati dai municipali mancanti.

Frequenza e sanzioni

Art. 96 1La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

2...¹³²

³Se il municipale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il municipio segnala il caso all'autorità di vigilanza.¹³³

Difetto della maggioranza assoluta

Art. 97 Se per due volte consecutive, malgrado la convocazione dei membri e dei supplenti, non è presente la maggioranza assoluta, il municipio può validamente deliberare sugli oggetti messi per la terza volta in discussione, qualunque sia il numero dei presenti.

Sedute municipali

a) preparazione e direzione

b) discussione e votazioni¹³⁴

Art. 98 1Le sedute municipali sono dirette dal sindaco; egli è responsabile della loro preparazione.¹³⁵

2Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

³Nelle discussioni prende per primo la parola il sindaco, il relatore se fu designato, e in seguito gli altri municipali.

⁴Le votazioni avvengono in forma aperta; se esperite per appello nominale, i municipali votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il sindaco per ultimo.

⁵Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto, se un municipale lo richiede.

¹³¹ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

¹³² Cpv. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹³³ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹³⁴ Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008, 627.

¹³⁵ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

⁶Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il municipio può dotarsi di un sistema di gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati. È inoltre riservato l'art. 104 LOC.¹³⁶

Validità delle risoluzioni

Art. 99 ¹Le risoluzioni del municipio sono prese a maggioranza dei presenti; i municipali non possono astenersi dal voto.

²Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

³In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

⁴Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del sindaco o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Collisione di interesse

Art. 100 ¹Un membro del municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 83.

²Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore, escluse le deliberazioni su singoli aspetti.¹³⁷

³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.¹³⁸

⁴La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.¹³⁹

Divieto di prestazione

Art. 101 Un membro del municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del comune.

Revoca di risoluzioni

Art. 102 Il municipio può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza dei suoi membri, riservati i diritti dei terzi.

Verbale. Contenuto e approvazione

Art. 103 ¹Il verbale deve essere tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal sindaco e dal segretario.

²Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

³Ogni municipale può farvi iscriverne, seduta stante, come ha votato.

⁴Il municipio ha facoltà di stabilire che il riassunto della discussione sia verbalizzato a parte, trascritto su registro e approvato nella seduta successiva.

Discrezione e riserbo

Art. 104¹⁴⁰ I membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni devono osservare la necessaria discrezione su deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

Obbligo di denuncia

Art. 104a¹⁴¹ Il membro del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e il dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato di azione pubblica è tenuto a farne immediato rapporto al municipio o al Ministero pubblico, trasmettendogli i verbali e gli atti relativi; qualora ne informi il municipio, esso è tenuto a trasmettere immediatamente la segnalazione al Ministero pubblico.

¹³⁶ Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹³⁷ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹³⁸ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹³⁹ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁴⁰ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁴¹ Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251.

Ispezione di atti¹⁴²

Art. 105 ¹ I municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione comunale. Sono riservate modalità di preparazione e di svolgimento delle sedute attraverso un sistema di gestione elettronica dei documenti ai sensi dell'art. 98 LOC.¹⁴³

² Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea o del consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

³ Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.¹⁴⁴

4 ...¹⁴⁵

5 ...¹⁴⁶

6 ...¹⁴⁷

Competenze generali

Art. 106¹⁴⁸ Il municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale:

- a) pianifica l'attività del comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del comune, comprese le procedure amministrative;
- b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea e del consiglio comunale;
- c) informa sulle decisioni prese l'assemblea o il consiglio comunale quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal regolamento comunale;
- e) tiene e aggiorna, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti, i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l'archivio comunale.¹⁴⁹

Polizia locale

Art. 107 ¹ Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.¹⁵⁰

² Queste hanno specialmente per oggetto:

- a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
- b) la tutela della pubblica salute ed igiene;
- c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo;
- d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge federale e cantonale;
- e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.

3...¹⁵¹

⁴ Il regolamento comunale o un regolamento speciale stabiliranno le relative tasse o tariffe.

⁵ Sono riservati la legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.¹⁵²

Art. 108 ...¹⁵³

¹⁴² Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁴³ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁴⁴ Cpv. modificato dalla L 20.6.1994; in vigore dal 5.8.1994 - BU 1994, 285.

¹⁴⁵ Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994, 285.

¹⁴⁶ Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994, 285.

¹⁴⁷ Cpv. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 427; precedente modifica: BU 1994, 285.

¹⁴⁸ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

¹⁴⁹ Lett. modificata dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.6.2012 - BU 2012, 129.

¹⁵⁰ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁵¹ Cpv. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁵² Cpv. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁵³ Art. abrogato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

Perquisizione domiciliare

Art. 108a¹⁵⁴ Il sindaco, i membri del municipio e i funzionari comunali indicati dal municipio sono designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli art. 48 e 49 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Pericolo generale

Art. 109¹ In caso di pericolo pubblico il municipio può chiedere alle persone presenti nel comune di prestargli man forte.

² Ai renitenti sarà inflitta una multa fino a fr. 500.--, riservata l'azione penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.¹⁵⁵

Competenze amministrative

Art. 110¹⁵⁶ ¹ Nell'amministrazione del comune il municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;¹⁵⁷
- b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;
- d) fa eseguire i regolamenti comunali;
- e) nomina i dipendenti comunali;
- f) delibera in tema di commesse pubbliche;
- g) preavvisa all'assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;
- h) amministra le aziende municipalizzate, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;
- i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l'assemblea o il consiglio comunale.

Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale per le competenze delle lett. b, c, d, f, i.

² Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.

Pubblicazioni delle risoluzioni

Art. 111 Il sindaco provvede entro cinque giorni, all'esposizione all'albo comunale delle risoluzioni la cui pubblicazione è prevista dalla legge o quando l'interesse generale lo richiede.

Informazione

Art. 112¹ Il municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse.

² Sono riservati gli art. 104 e 105 e i disposti di regolamento comunale ai sensi dell'art. 4.¹⁵⁸

Art. 113 ...¹⁵⁹

Art. 113a ...¹⁶⁰

Art. 114 ...¹⁶¹

Spese non preventivate

Art. 115¹⁶² Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale in rapporto all'importanza del bilancio del comune, comunque non superiore a CHF 100'000.--, il municipio può effettuare spese correnti non preventivate. Il Regolamento d'applicazione ne fissa i limiti.

¹⁵⁴ Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251.

¹⁵⁵ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁵⁶ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

¹⁵⁷ Lett. modificata dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.

¹⁵⁸ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁵⁹ Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; precedente modifica: BU 1999, 273.

¹⁶⁰ Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99; introdotto dalla L 1.12.1997 - BU 1998, 126.

¹⁶¹ Art. abrogato dalla L 20.2.2001; in vigore dal 1.5.2001 - BU 2001, 99.

Tasse e indennità speciali

Art. 116 ¹Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il municipio incassa tasse di cancelleria, fissandone in via di ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento.

²Il regolamento comunale fissa l'ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del comune richiesti da privati e che esulano dai normali compiti.

Onorario e rimborso spese dei membri del municipio

Art. 117 ¹⁶³ Il regolamento comunale stabilisce il rimborso delle spese vive, delle spese di rappresentanza, e la retribuzione spettante ai membri del municipio, tenendo conto in modo adeguato del lavoro richiesto per l'assolvimento del mandato pubblico.

Capitolo V Il sindaco

Competenze e funzioni del sindaco:

a) in genere

Art. 118 ¹Il sindaco rappresenta il comune, presiede il municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione con le competenze conferite dalla legge. ¹⁶⁴

²...

³Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del municipio.

⁴Il sindaco informa immediatamente il Dipartimento interessato per materia, se ritiene una decisione municipale manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti.

b) in particolare

Art. 119 ¹⁶⁶ In particolare il sindaco, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale in relazione alle lett. d, e, f:

- a) ...;
- b) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune;
- c) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;
- d) firma, in unione al segretario comunale, gli atti del comune e provvede alla loro trasmissione;
- e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell'art. 111;
- f) rilascia, in unione con il segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
- g) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.

Supplenza del sindaco

Art. 120 ¹⁶⁷ In caso di assenza il Sindaco è supplito dal Vice Sindaco e, in assenza di questi, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Casi urgenti

Art. 121 Nei casi urgenti, che esigono l'intervento del sindaco, qualsiasi municipale presente deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al sindaco.

Art. 122 ... ¹⁶⁸

Art. 123 ... ¹⁶⁹

Capitolo VI

¹⁶² Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

¹⁶³ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁶⁴ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627

¹⁶⁵ Cpv. abrogato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.

¹⁶⁶ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

¹⁶⁷ Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 30.

¹⁶⁸ Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁶⁹ Art. abrogato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

L'opzione

Termini

Art. 124¹⁷⁰ 1Chi, in seguito a nomina viene a trovarsi in un caso di incompatibilità previsto dagli art. 43 e 82 deve optare per una delle cariche.

²Se non opta entro quindici giorni si presume che abbia rinunciato alla nomina.

³Il termine di quindici giorni decorre dalla crescita in giudicato dell'atto di nomina.

⁴Nel caso di elezione è applicabile la legge speciale.

TITOLO III

Capitolo I

I dipendenti del comune

In genere

Art. 125 Il municipio nomina ogni quadriennio il segretario comunale e i dipendenti del comune previsti da leggi speciali o dai regolamenti.

Nomine

Art. 126 1I dipendenti del comune sono nominati dal municipio in seguito a concorso pubblicato all'albo per un periodo di almeno sette giorni.

²Il municipio può assumere altre persone a titolo di incarico in caso di necessità, secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.¹⁷¹

Nomine generali:

a) periodo di nomina

b) durata in carica

c) mancata conferma

Art. 127¹⁷² 1Il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali. È riservato l'art. 135 cpv. 3 LOC.¹⁷³

²Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro sei mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in ogni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell'art. 132.

³La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi. Va garantito il diritto di essere sentito dei dipendenti.

Nullità della nomina

Art. 128¹⁷⁴ È nulla la nomina di dipendenti del comune conseguita con manovre fraudolente.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi¹⁷⁵

Art. 129¹⁷⁶ Prima di entrare in carica il segretario comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal regolamento comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio.

Periodo di prova

Art. 130¹⁷⁷ 1Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova.

²Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la durata del periodo di prova è prolungato fino al conseguimento di detto attestato.

¹⁷⁰ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁷¹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁷² Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 541.

¹⁷³ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁷⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁷⁵ Nota marginale modificata dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹⁷⁶ Art. modificato dalla L 7.10.1998 - BU 1998, 391; in vigore dal 2.6.1999 - FU 1999, 5138.

¹⁷⁷ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

³Nei casi dubbi il municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni.

⁴Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Segreto d'ufficio

Art. 131 ¹I dipendenti del comune sono tenuti al segreto d'ufficio.

²Questo obbligo sussiste anche una volta cessato il rapporto di servizio.

Scioglimento del rapporto d'impiego

Art. 132 ¹Ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi.

²Il regolamento comunale può prevedere un termine di disdetta più lungo a dipendenza della funzione e della durata dell'impiego.

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

Art. 133¹⁷⁸ Il procuratore pubblico notifica al municipio, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un dipendente comunale, ad eccezione dei casi senza rilevanza per la funzione.

Provvedimenti disciplinari

Art. 134¹⁷⁹ ¹La violazione di doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con i seguenti provvedimenti disciplinari, riservata l'azione penale:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) il collocamento temporaneo in situazione provvisoria;
- d) il trasferimento ad altra funzione;
- e) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio per un periodo massimo di tre mesi;
- f) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio;
- g) l'assegnazione temporanea a una classe inferiore dell'organico;
- h) la destituzione.

²Tali misure sono applicabili anche nei casi dell'art. 133.

³L'applicazione delle sanzioni disciplinari è preceduta da un'inchiesta. Al dipendente viene data conoscenza dell'accusa mossagli e dei risultati dell'inchiesta. Egli può farsi assistere da un procuratore. Le sanzioni sono motivate e comunicate per scritto all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

⁴Il Municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio, oppure trasferire provvisoriamente ad altra funzione, il dipendente nei confronti del quale è stata aperta un'inchiesta disciplinare. Al dipendente va garantito il diritto di essere sentito, riservata l'urgenza. La decisione provvisoria, debitamente motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, è notificata immediatamente all'interessato. Contro la decisione è data facoltà di ricorso entro trenta giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.¹⁸⁰

Impugnabilità; prescrizione

Art. 134a¹⁸¹ ¹Contro i provvedimenti disciplinari è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.¹⁸²

²La facoltà di punire disciplinarmente si prescrive in cinque anni a decorrere dalla trasgressione; in presenza di un procedimento penale riguardante gli stessi fatti, questo termine è automaticamente prorogato fino ad un anno dalla crescita in giudicato della decisione penale.

¹⁷⁸ Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 363.

¹⁷⁹ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1994, 285.

¹⁸⁰ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471; precedente modifica: BU 2010, 541.

¹⁸¹ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁸² Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.

Regolamento organico dei dipendenti comunali

Art. 135 ¹ I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti.

² Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento deve stabilire le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni.

³ In deroga alle disposizioni di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.¹⁸³

Dipendenti delle aziende municipalizzate

Art. 136 Ai dipendenti delle aziende municipalizzate si applicano le norme della presente legge; sono riservate le leggi speciali e i regolamenti comunali particolari.

Capitolo II Il segretario comunale

Competenze:

a) in genere

Art. 137 ¹ Il Segretario è responsabile della cancelleria comunale ed è capo del personale.¹⁸⁴

² Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal municipio e dal sindaco.

b) in particolare

Art. 138¹⁸⁵ In particolare il segretario:

- a) firma col sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal municipio. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale;
- b) redige il verbale dell'assemblea o del Consiglio comunale e del municipio;
- c) è responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e dell'archivio storico del Comune in base alla legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici;¹⁸⁶
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC;
- e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

Incompatibilità

Art. 139 ¹ Il segretario è soggetto all'incompatibilità d'ufficio stabilita per i membri del municipio alle lett. a) e b) dell'art. 82.¹⁸⁷

² La carica è inoltre incompatibile per parentela nei confronti del sindaco per i casi di cui all'art. 83 e, limitatamente al primo grado di parentela, al coniuge, al partner registrato e al convivente di fatto, anche nei confronti dei municipali.

Ai Comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.¹⁸⁸

Collisione di interesse

Art. 140¹⁸⁹ In caso di collisione d'interessi personali o di un suo congiunto nei gradi contemplati dall'art. 83 il segretario non può essere presente in seduta limitatamente alla trattanda che lo concerne.

Supplenza

Art. 141 ¹ In caso di impedimento o di assenza temporanea il segretario è supplito da una persona designata dal municipio.

² Quando la carica di segretario comunale diviene vacante il municipio è tenuto a provvedere, entro tre mesi, alla nomina di un nuovo titolare.

¹⁸³ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273; introdotto dalla L 15.3.1995 - BU 1995, 237 e 297.

¹⁸⁴ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

¹⁸⁵ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁸⁶ Lett. modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

¹⁸⁷ Cpv. modificato dalla L 16.12.1991; in vigore dal 31.1.1992 - BU 1992, 42.

¹⁸⁸ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedenti modifiche: BU 2007, 575; BU 2008, 627.

¹⁸⁹ Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

Requisiti; diploma cantonale per l'esercizio della professione; frequenza di corsi obbligatori di formazione¹⁹⁰

Art. 142¹⁹¹ 1Il segretario comunale dev'essere di nazionalità svizzera, avere i diritti civili ed essere in possesso del diploma cantonale, che lo abilita all'esercizio della professione.

2Il segretario privo del diploma cantonale deve conseguirlo entro due anni, pena la decadenza dalla carica. Il municipio può concedere una proroga di un anno.

3Il segretario in carica è tenuto a seguire i corsi obbligatori di formazione continua.

Art. 143 ...¹⁹²

Corsi di formazione¹⁹³

Art. 144¹⁹⁴ Il Consiglio di Stato è responsabile dei corsi obbligatori di formazione di base e di aggiornamento per i segretari.

**TITOLO IV
Norme di polizia**

Contravvenzioni

Art. 145 1Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

2Il massimo della multa è di fr. 10'000.-, riservate le leggi speciali.

3La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.¹⁹⁵

Rapporti. Segnalazioni

Art. 146 1I municipali e i dipendenti che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto al municipio.¹⁹⁶

2Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Procedura:

a) rapporto di contravvenzione

Art. 147 1Il rapporto di contravvenzione deve indicare i fatti, il luogo, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge o di regolamento violate.

2Il municipio lo intima al denunciato assegnandogli un termine perentorio di quindici giorni per le osservazioni scritte.

3È applicabile, per il resto, la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.¹⁹⁷

b) decisione

Art. 148 1Accertata la violazione il municipio infligge la multa; nella decisione devono essere richiamati:

a) il rapporto di contravvenzione;

b) i motivi della multa;

c) l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate e di quella che reprime la trasgressione;

d) l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

2La decisione di multa è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato.¹⁹⁸

3Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.¹⁹⁹

4La decisione di abbandono del procedimento contravvenzionale dev'essere notificata al denunciato.

¹⁹⁰ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁹¹ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁹² Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627

¹⁹³ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁹⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁹⁵ Cpv. introdotto dalla L 22.2.2016; in vigore dal 15.4.2016 - BU 2016, 201.

¹⁹⁶ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁹⁷ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

¹⁹⁸ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

¹⁹⁹ Cpv. modificato dal DL 16.12.1991; in vigore dal 1.3.1992 - BU 1992, 63.

Prescrizione

Art. 149²⁰⁰ Per la prescrizione è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Pagamento e commutazione

Art. 150 ¹Le multe devono essere pagate entro un mese da quando sono definitive.

²Il municipio può concedere una proroga non superiore a due mesi o accordare la possibilità di pagamento a rate nel termine massimo di sei mesi.

³Se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva.

⁴Non essendo possibile l'incasso, il giudice dell'applicazione della pena, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in pena detentiva sostitutiva fino a un massimo di tre mesi con comunicazione all'autorità di esecuzione.^{201 202}

⁵Contro la decisione di commutazione della multa il condannato e il municipio possono interporre reclamo alla Corte di appello e di revisione penale giusta il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.^{203 204}

TITOLO V

Funzionamento amministrativo del comune

Capitolo I

Gestione finanziaria e contabilità

Principi della gestione finanziaria e della contabilità

Art. 151 ¹La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall'equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall'economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle imposte.

²La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

Preventivi e consuntivi

Art. 152 ¹Il municipio presenta ogni anno all'assemblea o al consiglio comunale il preventivo e il consuntivo del comune e delle aziende municipalizzate.

²Essi si estendono alla gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Conto amministrativo

Art. 153 Il conto amministrativo si compone del conto di gestione corrente e del conto investimenti.

Conto di gestione corrente

Art. 154 ¹Il conto di gestione corrente contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile.

²Essi modificano il capitale proprio o il disavanzo riportato.

³In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno un carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

Conto degli investimenti

Art. 155 ¹Il conto degli investimenti considera i movimenti finanziari che servono alla costituzione di importanti beni amministrativi e patrimoniali, nonché beni sussidiati, con durata d'utilizzazione di più anni.

²⁰⁰ Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260; precedente modifica: BU 2006, 561.

²⁰¹ Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318; precedenti modifiche: BU 2007, 17; BU 2010, 251.

²⁰² **Norma transitoria:** BU 2007, 21 (27 novembre 2006).

- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).

²⁰³ **Norma transitoria:** BU 2007, 21 (27 novembre 2006).

- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore (Tribunale cantonale amministrativo).

²⁰⁴ Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 251; precedenti modifiche: BU 1994, 285; BU 2007, 17; BU 2008, 204.

²Esso deve indicare l'investimento lordo e netto.

³Il legislativo vota il credito necessario per la realizzazione dell'investimento e ad opera conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al municipio a maggioranza semplice.²⁰⁵

Piano finanziario

Art. 156²⁰⁶ ¹Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio, che contenga le indicazioni:

- a) sulle spese e ricavi della gestione corrente;
- b) sugli investimenti;
- c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;
- d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.

²Per il comune con oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio.

³Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussioni all'assemblea o al consiglio comunale.

⁴Il piano finanziario va aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due anni, con comunicazione al Consiglio comunale.²⁰⁷

Contenuto del preventivo

Art. 157²⁰⁸ ¹Il preventivo deve contenere le previsioni sui ricavi, sulle spese di gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno. Deve inoltre dare indicazioni sul gettito dell'imposta comunale, determinando il presumibile risultato d'esercizio.

²Esso deve inoltre dare indicazioni sulla situazione delle entrate e delle uscite del conto investimenti per opere già votate o da votare.

Assenza di preventivo approvato

Art. 157a²⁰⁹ ¹In assenza di un preventivo approvato dal legislativo, il municipio può effettuare spese e incassare ricavi solo se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi d'urgenza.

²Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al Comune fino all'approvazione del preventivo.

Ammortamento. Interesse del debito

Art. 158²¹⁰ ¹Ogni anno deve essere previsto l'ammortamento della sostanza ammortizzabile con tassi differenziati a seconda del genere d'investimento.

²In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio.

³Le infrastrutture per il servizio di approvvigionamento dell'acqua potabile e per la depurazione delle acque quali le canalizzazioni e gli impianti di depurazione non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base alla durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d'ammortamento sul valore iniziale stabiliti dal regolamento.

⁴I terreni patrimoniali non edificati e le partecipazioni amministrative non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzati sulla base della perdita effettiva subita dal bene durante l'esercizio.

⁵L'eccedenza passiva deve essere ammortizzata di regola entro quattro anni. Il Dipartimento può concedere un lasso di tempo superiore se sussistono fondati motivi.

⁶Le spese per ammortamento, unitamente a quelle degli interessi del debito comunale, deve essere iscritta nel preventivo del conto gestione corrente.

Contenuto della sostanza ammortizzabile

Art. 159 La sostanza ammortizzabile si compone di beni d'investimento mobili e immobili, di contributi per investimenti e delle altre spese di ogni genere, iscritte nelle attività di bilancio.

Bilancio patrimoniale

²⁰⁵ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁰⁶ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁰⁷ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁰⁸ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁰⁹ Art. introdotto dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

²¹⁰ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Art. 160 ¹ Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l'eventuale disavanzo riportato.

² I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l'eventuale capitale proprio.

³ Il capitale proprio consiste nell'eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni; esso si modifica secondo i risultati d'esercizio.

Debito pubblico e autofinanziamento

Art. 161 ¹ Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio.

² L'autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell'avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente.

³ Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento. Sono riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale.²¹¹

Moltiplicatore

Art. 162²¹² ¹ Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera.

² L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio.

³ Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.

⁴ La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.

⁵ Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 162a cpv. 2.

Criteri di fissazione del moltiplicatore e intervento del Consiglio di Stato

Art. 162a²¹³ ¹ Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.

² In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.

Deliberazioni sul preventivo

Art. 163 ¹ L'assemblea o il consiglio comunale esamina il preventivo voce per voce.

² La decisione formale avviene sui singoli emendamenti e sul complesso.

Impiego di crediti

Art. 164 I crediti possono essere impiegati dal municipio solo per l'oggetto per il quale furono accordati.

Credito quadro

Art. 164a²¹⁴ ¹ I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più interventi.

² La decisione del legislativo deve contemplare:

²¹¹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²¹² Art. modificato dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157; precedente modifica: BU 1999, 273.

²¹³ Art. introdotto dalla L 14.2.2012; in vigore dal 20.4.2012 - BU 2012, 157.

²¹⁴ Art. introdotto dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

- a) il progetto di massima delle opere da realizzare;
- b) l'ammontare massimo del credito quadro;
- c) l'organo competente per la suddivisione in singoli crediti d'impegno;
- d) il termine entro il quale decade se non utilizzato.

Messaggi relativi a investimenti

Art. 164b²¹⁵ I messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto all'importanza del bilancio del comune contengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie.

Gestione corrente. Spese non preventivate. Sorpassi

Art. 165 ¹Il municipio non può fare spese che non siano iscritte nel preventivo, né superare quelle iscritte, senza il consenso dell'assemblea o del consiglio comunale, riservato l'art. 115.

²I sorpassi devono essere evidenziati e giustificati in sede di consuntivo.

³Nei casi di assoluta urgenza il municipio può procedere a spese non preventivate o superare quelle iscritte, ritenuta la ratifica alla prima assemblea o seduta del consiglio comunale.

Anticipazioni

Art. 166 Se il municipio avesse mancanza di liquidità per sopperire a spese iscritte nel preventivo del conto gestione corrente può ricorrere ad anticipazioni, purché siano integralmente rimborsate, di regola entro l'anno successivo.

Contenuto del consuntivo

Art. 167 ¹Il consuntivo contiene:

- a) il conto amministrativo;
- b) il bilancio patrimoniale.

²Nel bilancio patrimoniale figurano tutte le attività e passività del comune, compresi i crediti verso i debitori e i debiti verso i creditori.²¹⁶

Credito suppletorio²¹⁷

Art. 168²¹⁸ ¹Il credito suppletorio è il complemento di un credito d'investimento.

²Il credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a fr. 20'000.--. Tali sorpassi devono essere approvati con apposito messaggio secondo le norme previste per i relativi crediti. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.

³La richiesta deve essere presentata non appena il sorpasso diventa prevedibile.

Avanzo d'esercizio

Art. 169 ¹L'avanzo d'esercizio deve essere destinato a diminuzione del disavanzo riportato o ad aumento del capitale proprio.

²L'ammontare del capitale proprio non può superare il gettito d'imposta cantonale base salvo autorizzazione del Consiglio di Stato.

Pagamenti e riscossioni

Art. 170 ¹Il comune deve tenere un conto corrente mediante il quale effettuare i pagamenti e le riscossioni.

²Il regolamento comunale designa i dipendenti autorizzati a riscuotere per cassa e quelli aventi il diritto di firma collettiva col sindaco o col vicesindaco per le operazioni relative ai conti del comune.

Norme per i libri contabili e i conti

Art. 171 ¹I comuni devono tenere la contabilità a partita doppia.

²Il Dipartimento emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati.²¹⁹

Controllo finanziario

²¹⁵ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²¹⁶ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²¹⁷ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²¹⁸ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²¹⁹ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

Art. 171a²²⁰ 1La commissione della gestione controlla la gestione finanziaria e la tenuta dei conti; essa esperisce verifiche secondo le modalità previste dal regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e da direttive dell'autorità superiore.

2Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del municipio. Il Dipartimento emana direttive circa i contenuti minimi del rapporto.

3Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

4Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita funzioni di organo di controllo esterno.

Sistema di gestione della qualità.

Organo di controllo interno²²¹

Art. 171b²²² 1Il municipio può dotare l'amministrazione di un sistema di gestione della qualità, comprensivo di un sistema di controllo interno fondato sull'analisi dei rischi.

2Esso può richiedere una certificazione cantonale del sistema di gestione della qualità. Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità e le competenze.

3Riservate le competenze di legge, il regolamento comunale può inoltre prevedere un organo di controllo amministrativo interno, disciplinandone le modalità operative.

Previsione di spesa globale

Art. 171c²²³ I Comuni possono derogare dalle norme contabili degli art. da 151 a 171, allestendo il preventivo per i loro servizi con una previsione di spesa globale. Il consuntivo deve però essere presentato secondo il piano dei conti del nuovo modello contabile. Il Dipartimento emana le direttive in materia.

Capitolo II L'esame della gestione

Attribuzioni

Art. 172²²⁴ 1L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l'art. 171a cpv. 2.

2A tale scopo le è conferita facoltà di esame degli atti dell'amministrazione comunale. I commissari della gestione sono tenuti al rispetto dei disposti dell'art. 104.

3La commissione si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea o del consiglio comunale in virtù dell'art. 13, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari.
- c) sul consuntivo.

4La carica di membro o di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.

Incompatibilità

Art. 173²²⁵ 1Non possono far parte della commissione:

- a) i membri del municipio ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del municipio, i supplenti ed il segretario comunale.

Ai comuni con meno di 300 abitanti il Consiglio di Stato può concedere deroghe.

²²⁰ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²²¹ Nota marginale modificata dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

²²² Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2008, 627.

²²³ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²²⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²²⁵ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 2007, 575.

²Nei comuni in regime d'assemblea comunale non possono far parte della commissione i dipendenti del comune e delle sue aziende fatta eccezione di quelli indicati all'art. 43 cpv. 3.

Collisione

Art. 174 ¹Chi ha rivestito la carica di municipale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

²Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Rapporto

Art. 175 ¹La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto secondo l'art. 71.

²Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea o al consiglio comunale.

³L'assemblea o il consiglio comunale stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò il municipio dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

TITOLO VI I beni comunali

Beni comunali

Art. 176 I beni comunali si distinguono in:

- a) beni amministrativi;
- b) beni patrimoniali.

Beni amministrativi

Art. 177 ¹I beni amministrativi sono beni comunali che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico.

²I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in ipoteca.

³Sono autorizzate le alienazioni di scorpori di terreno, le rettifiche di confine e le permuthe che non hanno utilità prevedibile.

Beni patrimoniali

Art. 178²²⁶ ¹I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.

²I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Amministrazione

Art. 179 ¹Il municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

²Il municipio tiene aggiornato, in apposito registro, l'inventario dei beni e degli oneri comunali, separati per categoria.

³Esso tiene inoltre esatta registrazione di tutti i beni affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

Alienazioni. Locazioni

Art. 180 ¹Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.

²Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.

³In casi eccezionali e quando al comune non ne può derivare danno, il municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.

⁴Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Prestazioni obbligatorie

Art. 181 Il regolamento comunale può prevedere i casi eccezionali in cui i cittadini possono essere obbligati dal municipio a prestare anche gratuitamente giornate di lavoro.

Divieto di contrarre debiti

Art. 182 Il comune non può contrarre debiti per sopperire a spese correnti di bilancio o per operazioni a carattere speculativo; è riservato quanto disposto dall'art. 166.

²²⁶ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

Fideiussioni. Mutui a terzi

Art. 183 1Il comune può prestare fideiussioni o concedere mutui a favore di enti pubblici o di associazioni locali di interesse pubblico.

2Il Consiglio di Stato può accordarne l'autorizzazione anche a favore di privati quando l'interesse del comune fosse evidente.

Divieto di speculazione

Art. 184 I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.

Divieto di ripartizione

Art. 185 È vietata qualsiasi ripartizione di rendite, di proventi e di beni comunali.

TITOLO VII

Regolamenti, ordinanze, convenzioni

Regolamenti; procedura²²⁷

Art. 186 1Il comune disciplina mediante regolamenti le materie che rientrano nelle sue competenze.

2L'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.²²⁸

Esposizione

Art. 187²²⁹ I regolamenti comunali devono essere esposti al pubblico previo avviso agli albi comunali:

- a) in tutti i comuni per il periodo di trenta giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato;
- b) nei comuni a regime di consiglio comunale per un periodo di quarantacinque giorni durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'art. 75.

Approvazione

Art. 188 1Trascorsi i termini di esposizione di cui all'art. 187, i regolamenti sono sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione.

2Analoga procedura deve essere ossequiata per ogni loro variazione.

Facoltà del Consiglio di Stato

Art. 189 1Il Consiglio di Stato nella procedura di approvazione dei regolamenti comunali, valendosi dei poteri di vigilanza conferitigli dall'art. 194 della legge, può:

- a) apportare d'ufficio modificazioni o aggiunte al regolamento per metterlo in consonanza con le norme della costituzione e delle leggi;
- b) approvare il regolamento ritenuto lo stralcio delle disposizioni non conformi alle leggi;
- c) sospendere l'approvazione del regolamento o di singole sue disposizioni, con invito al comune a procedere alle modificazioni e completazioni del caso, assegnando a tale scopo un termine adeguato.

2Il Consiglio di Stato emana in luogo e vece dell'organo comunale competente il regolamento, limitatamente alle disposizioni di natura essenziale, quando un comune, trascorso il termine stabilito e previa formale diffida con l'assegnazione di un nuovo termine, non vi avesse provveduto.

3I regolamenti sono approvati dal Consiglio di Stato con la riserva dei diritti di terzi. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale.²³⁰

Applicabilità

Art. 190 1Con l'approvazione del Consiglio di Stato i regolamenti diventano esecutivi.

2L'approvazione non estingue il diritto di ricorso in ogni caso di applicazione.

Copia ai cittadini

²²⁷ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²²⁸ Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²²⁹ Art. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191; precedente modifica: BU 2013, 471.

²³⁰ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Art. 191 ¹Un esemplare dei regolamenti comunali sarà consegnato dal municipio ai cittadini che ne faranno richiesta.

²I comuni possono estenderne la distribuzione ad altri destinatari.

Ordinanze

Art. 192²³¹ ¹Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

²Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.

Esecuzione dei compiti pubblici

a) principio.

Istruzioni e revoca rappresentanti²³²

Art. 193²³³ ¹Riservate competenze particolari non delegabili, il comune può ricorrere a soggetti esterni per lo svolgimento di compiti di natura pubblica; nelle forme di legge, esso può costituire organismi di diritto pubblico e privato o decidere di parteciparvi.

²Il Comune è responsabile dell'esecuzione dei compiti nel rispetto degli interessi collettivi e appronta i necessari controlli.

³Il Municipio informa annualmente Assemblea e Consiglio comunale sull'attività svolta attraverso tutti i soggetti esterni previsti al cpv. 1. Il regolamento definisce i campi in cui le informazioni devono essere date senza restrizioni.

⁴Il Municipio, l'Assemblea e il Consiglio comunale possono dare istruzioni vincolanti sull'attività. In caso di mancato rispetto di dette istruzioni, l'organo di nomina può revocare il mandato conferito ai rappresentanti diretti in soggetti esterni.²³⁴

⁵Sono riservati le disposizioni di leggi speciali e il diritto federale.

b) convenzioni

Art. 193a²³⁵ ¹Il comune può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

³La stessa dev'essere adottata dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

c) mandati di prestazione

Art. 193b²³⁶ ¹Il comune può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

²Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 208 e seguenti.

³Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio comunale secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

d) ente autonomo di diritto comunale.

Principio

Art. 193c²³⁷ ¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²³¹ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²³² Nota marginale modificata dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 274; precedente modifica: BU 2008, 627.

²³³ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²³⁴ Cpv. modificato dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 274.

²³⁵ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²³⁶ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²³⁷ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²L'assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b.

Statuti e organizzazione

Art. 193d²³⁸ ¹Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:

- scopi e compiti;
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

²I conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.

Scioglimento

Art. 193e²³⁹ L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.

TITOLO VIII Capitolo I **Della vigilanza sui comuni**

Vigilanza

Art. 194²⁴⁰ I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente.

Diritto di ispezione; vigilanza in ambito di leggi speciali²⁴¹

Art. 195²⁴² ¹Nell'esercizio dei compiti di vigilanza è conferita al Consiglio di Stato facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei Comuni come pure sull'uso e sulla gestione dei beni comunali.

²Secondo necessità possono essere ordinate ispezioni puntuali o periodiche dell'amministrazione dei Comuni.

³Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

Procedura di vigilanza²⁴³

Art. 196²⁴⁴ ¹L'autorità, d'ufficio o su istanza, entra in materia quando a carico degli organi comunali e dei loro membri ravvisa indizi di cattiva amministrazione a detrimento di importanti interessi collettivi, rispettivamente ravvisa una violazione degli obblighi derivanti dalla carica.

²Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.

Istanza d'intervento:

a) generalità

²³⁸ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²³⁹ Art. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁴⁰ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁴¹ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁴² Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁴³ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁴⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

Art. 196a²⁴⁵ 1L'istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale. Se è pendente una procedura penale, il Consiglio di Stato sospende la procedura di vigilanza.

2L'introduzione dell'istanza non dà diritto all'entrata in materia. L'istante non ha ruolo di parte.

3Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per un'entrata in materia sono evase con breve motivazione.

b) forma

Art. 196b²⁴⁶ 1L'istanza deve essere presentata in forma scritta all'autorità di vigilanza.

2Essa deve contenere:

- a) la menzione della decisione o del comportamento censurati;
- b) una chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l'indicazione di eventuali mezzi di prova richiesti;
- c) le conclusioni dell'istante.

3L'istanza deve essere corredata dall'eventuale decisione censurata e da ogni utile documentazione.

Inchiesta amministrativa; provvedimenti dell'autorità di vigilanza²⁴⁷

Art. 196c²⁴⁸ 1L'autorità di vigilanza può adottare provvedimenti particolari o annullare le risoluzioni degli organi comunali, allorquando, cumulativamente:

- a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) lo impongano importanti e preponderanti interessi collettivi.

Le misure possono essere precedute da un'inchiesta amministrativa e impartite con la comminatoria dell'art. 292 Codice penale svizzero.

2La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato. È riservata ai terzi l'azione di risarcimento.

Sanzioni disciplinari:

a) nell'ambito delle funzioni

Art. 197²⁴⁹ 1Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

- a) ...
- b) l'ammonimento;
- c) la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--;
- d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi;
- e) la destituzione.

2Il provvedimento, di cui alla lett. e), si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incumbenti.

3Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

4Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.

5I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.

6Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale.

7...²⁵⁰

b) sospensione per altri motivi

²⁴⁵ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁴⁶ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁴⁷ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁴⁸ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁴⁹ Art. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁵⁰ Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

Art. 198 1Se un membro del Municipio è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell'art. 95 cpv. 4.²⁵¹

2La sospensione può essere decretata dal Consiglio di Stato quando nei confronti di un membro di un Municipio, ai sensi della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, fossero adottati i seguenti provvedimenti:

- a) rilascio di un attestato di carenza beni;
- b) dichiarazione di fallimento.²⁵²

3L'interessato dev'essere udito prima del provvedimento.

Destituzione

Art. 199 1Se un membro del Municipio è condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica, il Consiglio di Stato lo destituisce dalle sue funzioni. In tal caso si provvede alla sua sostituzione secondo la legge sull'esercizio dei diritti politici.²⁵³

2Il provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

Obbligo di notifica dell'autorità giudiziaria

Art. 200²⁵⁴ L'autorità giudiziaria notifica al Consiglio di Stato la sentenza definitiva di condanna di un membro del municipio alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica; essa notifica inoltre al Consiglio di Stato, al più presto ma al massimo entro tre mesi dall'apertura dell'istruzione, l'esistenza di un procedimento penale a carico di un membro del municipio quando l'interessato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

Provvedimenti di eccezione:

a) gestione speciale²⁵⁵

Art. 201 1Quando un comune si trova nell'impossibilità di costituire i propri organi o in difficoltà ad assicurare la normale amministrazione o quando il municipio si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri del suo ufficio, l'autorità di vigilanza può, previa diffida, direttamente o per mezzo di uno o più delegati affiancarsi o sostituirsi al municipio nell'amministrazione del comune, fintanto che perdurano i motivi che hanno giustificato l'intervento.

2L'assemblea comunale o il consiglio comunale mantengono tuttavia le proprie prerogative.

b) aggregazione²⁵⁶

Art. 202²⁵⁷ Perdurando i motivi d'intervento di cui all'art. 201, il Consiglio di Stato può avviare d'ufficio il procedimento di aggregazione ai sensi della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

c) sostegno del Cantone²⁵⁸

Art. 203 1Il Consiglio di Stato può, in caso di provata insolvenza di un comune o quando il comune non potesse altrimenti evitare un dissesto imminente, concedergli un mutuo o un contributo a fondo perso.

2Esso può accordare una garanzia presso un Istituto di credito al comune cui è negata l'apertura di crediti sul mercato monetario.²⁵⁹

3In questi casi il comune deve essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate da apposita risoluzione.

Spese d'istruttoria²⁶⁰

²⁵¹ Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51.

²⁵² Cpv. modificato dalla L 7.12.1993; in vigore dal 21.1.1994 - BU 1994, 3.

²⁵³ Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2007, 17.

²⁵⁴ Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 51; precedente modifica: BU 2012, 363.

²⁵⁵ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁵⁶ Nota marginale modificata dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.

²⁵⁷ Art. modificato dalla L 16.12.2003; in vigore dal 13.2.2004 - BU 2004, 59.

²⁵⁸ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁵⁹ Cpv. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

Art. 204 ¹Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d'istruttoria.²⁶¹

²Le spese accollate al comune sono a carico della cassa comunale.

³Se l'istanza è infondata l'istante deve essere tenuto a pagare le spese.²⁶²

Ratifica di crediti²⁶³

Art. 205²⁶⁴ ¹Le risoluzioni dell'assemblea o del Consiglio comunale concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ratificate dal Dipartimento.

²I crediti di investimento divengono esecutivi con la ratifica.

³La ratifica può essere negata in caso di violazione di formalità essenziali o di pregiudizio per gli interessi finanziari del comune.

Mancata approvazione dei conti e dei sorpassi di credito²⁶⁵

Art. 206²⁶⁶ ¹Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato; quest'ultimo statuisce in merito, ritenuto che i conti preventivi vengono come regola ritornati agli organi comunali per nuova deliberazione del legislativo.²⁶⁷

²Il Consiglio di Stato può coinvolgere in sede di istruttoria la commissione della gestione.

Autorità di ricorso²⁶⁸

Art. 207²⁶⁹ ¹Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione del presente capitolo.

²Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia.

Capitolo II

Dei ricorsi contro le decisioni degli organi comunali

Competenze

Art. 208 ¹Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

²Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Legittimazione attiva

Art. 209 Sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali:

- a) ogni cittadino del comune;
- b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo.

Nullità assoluta

Art. 210 Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia comunale emanate da un organo incompetente.

Annulabilità:

²⁶⁰ Nota marginale modificata dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁶¹ Cpv. modificato dalla L 3.2.1999; in vigore dal 1.1.2000 - BU 1999, 273.

²⁶² Cpv. introdotto dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁶³ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁶⁴ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁶⁵ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁶⁶ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁶⁷ Cpv. modificato dalla L 17.2.2014; in vigore dal 1.9.2014 - BU 2014, 191.

²⁶⁸ Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

²⁶⁹ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21; precedente modifica: BU 1999, 273.

a) di tutte le decisioni degli organi comunali

Art. 211 Tutte le decisioni degli organi comunali sono annullabili:

- a) quando fossero state violate le norme di legge per la convocazione e quando tale violazione fosse stata influente sulle deliberazioni;
- b) quando la riunione fosse stata tenuta in un locale vietato dalla legge.

b) delle singole decisioni

Art. 212 Le singole decisioni degli organi comunali sono annullabili:

- a) se contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti;
- b) quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto, e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni;
- c) se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme di legge;
- d) se conseguenti a pratiche illecite, oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto;
- e) quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti.

Termini e forma

Art. 213 ¹Le decisioni degli organi comunali viziate di nullità assoluta possono essere impugnate in ogni tempo.

²Negli altri casi, il ricorso deve essere inoltrato per iscritto, entro trenta giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.²⁷⁰

³È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.²⁷¹

Capitolo III²⁷²

Dei ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali

Autorità di ricorso

Art. 213a²⁷³ ¹Contro le decisioni del Dipartimento e delle autorità ad esso subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie, abrogative e finali

Misure per facilitare l'adeguamento ai nuovi limiti d'ammortamento²⁷⁴

Art. 214²⁷⁵ ¹Per facilitare l'adeguamento al nuovo limite di ammortamento del 10% di cui all'art. 158 i Comuni possono adottare le seguenti misure:

- a) entro otto anni deve essere raggiunto il limite minimo dell'8% di ammortamento; entro dieci anni deve essere raggiunto il limite minimo del 10%.²⁷⁶
- b) la sostanza ammortizzabile può essere ridotta in contropartita al capitale proprio;
- c) i beni immobili patrimoniali possono essere rivalutati fino al raggiungimento del valore reale commerciale per permettere la registrazione di ammortamenti particolari sulla sostanza ammortizzabile;
- d) il Dipartimento può accordare ulteriori deroghe limitate nel tempo.

²Per i nuovi investimenti i nuovi tassi di ammortamento a seconda del genere di investimento sono immediatamente applicati.

Bilancio patrimoniale. Fondi di riserva

Art. 215 ¹Al Dipartimento compete l'emanazione delle direttive e dei criteri di valutazione per l'allestimento dei bilanci patrimoniali.

²⁷⁰ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 471.

²⁷¹ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

²⁷² Capitolo introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

²⁷³ Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 21.

²⁷⁴ Nota marginale modificata dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁷⁵ Art. modificato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁷⁶ Lett. modificata dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 95; precedente modifica: BU 2009, 544.

²In particolare i fondi di accantonamento preesistenti saranno sciolti a favore del capitale proprio esclusi quelli vincolati per volontà di terzi.

³I fondi di accantonamento preesistenti e vincolati saranno pure sciolti a favore del capitale proprio se entro un certo lasso di tempo, stabilito dal Dipartimento competente, non saranno utilizzati per gli scopi prefissati.

⁴È riservata la competenza delle autorità di vigilanza sulle fondazioni.

Art. 215a ...²⁷⁷

Art. 216-217 ...²⁷⁸

Regolamenti di applicazione

Art. 218 Il Consiglio di Stato emana i regolamenti d'applicazione della presente legge.

Art. 219 ...²⁷⁹

Entrata in vigore

Art. 220 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data d'entrata in vigore²⁸⁰.

IL CONSIGLIO DI STATO

visto l'art. 220 della legge che precede,

decreta:

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dalla data di pubblicazione sul BU, ad eccezione degli art. 68 cpv. 2 e 82 lett. b) e c), la cui entrata in vigore viene differita al 24 aprile 1988.

Pubblicata nel BU **1987**, 173.

²⁷⁷ Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627; precedente modifica: BU 1999, 273.

²⁷⁸ Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁷⁹ Art. abrogato dalla L 7.5.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 627.

²⁸⁰ Entrata in vigore: 7 luglio 1987 - BU 1987, 173.